SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2005.

Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». (Ordinanza n. 3431).

05A04680

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86

Ministero dell'interno

DECRETO 7 aprile 2005.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2005 delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

05A04266

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2004, n. **341.**

Regolamento concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito di assegnare alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione;

Visto il medesimo articolo 3, comma 16, della citata legge n. 549 del 1995, con il quale si dispone che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono dettate le disposizioni attuative del citato articolo 3, comma 16;

Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha soppresso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero delle finanze ed ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 5-*quater* della citata legge n. 16 del 2002, che ha stabilito la possibilità per le regioni e le province autonome di determinare, con propria legge e nell'ambito della quota di accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per i soli cittadini residenti nella regione o provincia autonoma o in una parte di essa;

Visto l'articolo 3, comma 17, della medesima legge n. 549 del 1995, con il quale si dispone che, nell'esercizio delle facoltà di cui ai citati commi 15 e 16 del medesimo articolo 3, le regioni e le province autonome di confine devono garantire che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti, che la riduzione del prezzo alla pompa sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine e che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso;

Ritenuta la necessità di abrogare il decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996, n. 655, recante disposizioni attuative del predetto articolo 3, comma 16, della medesima legge n. 549 del 1995, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5-*quater* della richiamata legge n. 16 del 2002, che hanno previsto l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, altresì, di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le note n. 1905 del 16 maggio 2002 e n. 2182 del 17 maggio 2004 dell'Agenzia delle dogane, con le quali sono state condivise le modifiche recate dal presente decreto;

Viste le note n. 10517/RAG-E/6.1A.1.6 del 22 ottobre 2002 e n. 10090/REF/6.1A.1.6 del 25 maggio 2004, con le quali la regione Friuli-Venezia Giulia ha manifestato l'intesa, prevista dall'articolo 3, comma 16, della legge n. 549 del 1995, espressa dalla Giunta regionale nella seduta del 4 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 2004;

Vista la nota n. 18990/REF.V dell'8 ottobre 2004, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha confermato la non incidenza, nel meccanismo agevolativo, del recente ingresso della Repubblica slovena nell'Unione europea;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 ottobre 2004;

Vista la nota n. DAGL 10.34/40/04 del 25 novembre 2004, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996, n. 655 è abrogato.

Art. 2.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 15 e 16, come modificato dall'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, può determinare, con propria legge, nei limiti della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione, rispettivamente, pari a 0,413 euro e a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione, le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione per i soli cittadini residenti nella regione, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, regolamentandone la materia nel suo complesso e con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 3, comma 17, lettera *a)*, della citata legge n. 549 del 1995, in ordine alla misura del prezzo alla pompa, che non deve essere inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, ed alla riduzione del prezzo che deve essere differenziato nel territorio regionale in maniera inversamente proporzio-

nale alla distanza dei punti vendita dal confine. La predetta regolamentazione decorre dall'entrata in vigore della relativa legge regionale.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 17, lettera *a)*, della citata legge n. 549 del 1995, le ambasciate d'Italia presso la Repubblica austriaca e presso la Repubblica slovena, confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia, comunicano trimestralmente al Presidente della Giunta regionale il prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 10 chilometri dal confine di detti Stati. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio.

3. La regione Friuli-Venezia Giulia nell'applicazione di quanto disposto al comma 1 garantisce un regolare rimborso della riduzione del prezzo alla pompa praticato dagli impianti di distribuzione.

4. La regione Friuli-Venezia Giulia informa l'Agenzia delle dogane di tutta la regolamentazione autonomamente posta in essere concernente la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte, nonché del contenuto delle comunicazioni fornite dalle ambasciate d'Italia presso la Repubblica austriaca e presso la Repubblica slovena ai sensi del precedente comma 2.

5. La regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della predetta autonoma regolamentazione, disciplina le modalità per l'effettuazione dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto, prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza o abuso, tenendo anche conto delle disposizioni vigenti in materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'Amministrazione finanziaria tiene conto anche delle specifiche disposizioni regionali.

Art. 3.

1. Annualmente entro il mese di aprile il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA - Ufficio IX, provvede a determinare, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle dogane ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, le differenze tra le quantità espresse in litri delle benzine e del gasolio per autotrazione vendute in ciascun anno precedente nel territorio della regione medesima rispetto a quelle corrispondenti relative, rispettivamente, all'anno 1995 e all'anno 2001.

2. Nel caso che le predette quantità vendute risultino inferiori rispetto a quelle vendute rispettivamente, nel 1995 e nel 2001, con esclusione delle riduzioni scaturenti da cause non dipendenti dalle disposizioni regionali di cui al presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia deve rimborsare all'erario una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti, rispettivamente, nel 1995 e nel 2001, in modo da garantire allo Stato introiti non inferiori a quelli, rispettivamente, del medesimo anno 1995 e del medesimo anno 2001. Detta somma viene trattenuta nei confronti della regione in sede di devoluzione definitiva della compartecipazione di tributi erariali riferiti allo stesso anno, spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia a norma dello statuto di autonomia.

3. Nel caso che le predette quantità vendute risultino superiori rispetto a quelle vendute, rispettivamente, nel 1995 e nel 2001, alla regione Friuli-Venezia Giulia viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza mediante mandato diretto commutabile in quietanza del conto corrente acceso dalla regione Friuli-Venezia Giulia presso la tesoreria centrale dello Stato con imputazione a carico dell'unità previsionale di base 4.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al capitolo n. 2798, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nell'ambito della medesima unità previsionale di base 4.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al capitolo n. 2797.

4. Nel caso che si realizzino incrementi delle vendite delle benzine e del gasolio per autotrazione eccedenti quelli che consentono alla regione Friuli-Venezia Giulia il raggiungimento del punto di pareggio con gli esborsi regionali, di cui all'articolo 2, comma 3, la somma di cui al comma 3, limitatamente a quella calcolata per le quantità espresse in litri eccedenti il predetto punto di pareggio, rimane acquisita all'erario nei limiti dell'importo dell'accisa e della relativa IVA sulle benzine e sul gasolio per autotrazione, al netto della quota di accisa assegnata alla regione e della relativa IVA.

Art. 4.

1. Nelle ipotesi indicate nel precedente articolo 3, l'Agenzia delle dogane comunica annualmente entro il mese di marzo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA - Ufficio IX ed alla Ragioneria generale della regione Friuli-Venezia Giulia i quantitativi espressi in litri delle benzine e del gasolio per autotrazione venduti nell'anno precedente (a cominciare rispettivamente dal 1995 e dal 2001) dagli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati nel territorio della regione medesima, che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito con l'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I predetti quantitativi venduti non devono comprendere le quote di benzine e di gasolio per autotrazione già contingentate nelle zone di confine, rispettivamente, ai sensi della legge 1º dicembre 1948, n. 1438 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1992, n. 17 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

2. Qualora l'importo delle accise sui carburanti scenda comunque al di sotto della somma, rispettivamente, di 0,413 euro o di 0,26 euro per ogni litro, la quota disponibile per la regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, viene corrispondentemente ridotta della differenza tra il nuovo importo e la somma, rispettivamente, di 0,413 euro o di 0,26 euro, a decorrere dalla data di variazione. A tal fine i quantitativi venduti prima e dopo la variazione dell'accisa sono determinati in proporzione rispetto a quelli annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 68

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del comma 16 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 5-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è il seguente:

«16. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alle regioni le quote di accisa di euro 0,4 13 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione diminuite della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 16 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, si veda in nota al titolo.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore).* — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Ministero della salute;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome.».

— Si riporta il testo vigente dei commi 15 e 17 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995:

«15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell'àmbito della quota dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.».

«17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:

a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.».

— Il decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996, n. 655, reca: «Regolamento recante disposizioni attuative dell'art. 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di una quota delle accise sulle benzine.».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è, rispettivamente, il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Per il testo del comma 16 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 1:

— Il decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 655, abrogato dal presente regolamento, recitava: «Regolamento recante disposizioni attuative dell'art. 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di una quota delle accise sulle benzine».

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 15 dell'art. 3 della già citata legge n. 549 del 1995, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 16 dell'art. 3 della già citata legge n. 549 del 1995, si veda in nota al titolo.

— Per il testo della lettera *a)* del comma 17 dell'art. 3 della già citata legge n. 549 del 1995, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative):

«Art. 25 (Articoli 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 decreto-legge n. 271 del 1957, art. 16, comma 9, decreto-legge n. 745 del 1970, art. 14 decreto-legge n. 688 del 1982, art. 12, comma 2, decreto-legge n. 331 del 1993, art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161) (*Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa*). — 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturari per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.

5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera *a)*, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

7. La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.

8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.».

— La legge 1° dicembre 1948, n. 1438 reca: «Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369 (Provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge, ed è aumentato del venti per cento.».

— Il testo del comma 1-*ter* dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è il seguente:

«1-*ter*. — Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975.».

05G0103

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2005.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza, determinatasi in relazione ai fenomeni elettrici verificatisi nella contrada Canneto nel comune di Caronia. (Ordinanza n. 3428).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che in località Canneto, nel comune di Caronia in provincia di Messina dal mese di ottobre 2004 si è verificata una recrudescenza di fenomeni elettrici anomali e connessi principi d'incendio;

Considerato che detti fenomeni hanno coinvolto numerose abitazioni, causando danni alle condutture idriche e ad impianti elettrici;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Vista la delibera della giunta regionale Siciliana n. 347 del 26 ottobre 2004;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 21 aprile 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento regionale della protezione civile della regione Siciliana, in relazione agli eventi che hanno interessato la frazione di Canneto nel comune di Caronia (Messina) e di cui in premessa provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al monitoraggio della situazione ed all'espletamento degli studi e delle indagini necessarie alla individuazione delle cause che hanno determinato i fenomeni elettrici anomali.

2. Il Dipartimento regionale medesimo provvede, altresì, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi, ed alla riduzione del rischio per persone e cose, utilizzando, ove ne ricorrano le condizioni, le procedure di somma urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

3. Il Dipartimento regionale della protezione civile provvede, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, all'erogazione di un contributo per il ristoro dei danni subiti dai beni mobili ed immobili, debitamente accertati, secondo criteri di rigorosa perequazione ed al netto degli indennizzi a qualsiasi titolo spettanti.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 1.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le finalità di cui al comma 1, si avvale del «Gruppo interistituzionale di lavoro per l'osservazione dei fenomeni di Canneto», ed è autorizzato all'impiego di risorse tecnologiche necessarie al monitoraggio ed all'indagine scientifica, avvalendosi della collaborazione della Marina militare, dell'Aeronautica militare e degli altri organismi pubblici competenti nelle materie di interesse della presente ordinanza.

3. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Messina è autorizzato al potenziamento delle attività di servizio in relazione alle necessità emergenziali dell'area di Canneto interessata dagli eventi.

Art. 3.

1. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede nel limite di euro 250.000,00 a valere sul Fondo regionale della protezione civile.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, il Dipartimento della protezione civile concorre nel limite di euro 250.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A04458

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2005.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 3430).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320, recante «Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del 9 marzo 2005, con la quale il prefetto di Siracusa - Commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3320/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2005, ha rappresentato l'esigenza che, relativamente all'ambito territoriale di competenza siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dagli eventi meteorologici del 17 settembre 2003;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 26 aprile 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Siracusa è confermato, fino al 31 dicembre 2005, Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità idrica in atto nel territorio della medesima provincia, al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario. In particolare, il Commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di Protezione civile n. 3320/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

2. Per il più proficuo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi, altresì, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse già al medesimo assegnate.

2. Il Commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata ordinanza n. 3320/2003.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

2. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A04600

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 aprile 2005.

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961,n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento»;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982, relativo alle «Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, modificato con decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, relativo alla «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1985, «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il parere del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile del 15 dicembre 2004, prot. n. 13421/04, che reputa di non ravvisare elementi ostativi alla possibilità di ritenere il titolo di agrotecnici equivalente a quello di perito agrario e di dottore agronomo e forestale, per l'eventuale inserimento negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n 818;

Valutata a seguito di esame dei rispettivi ordinamenti professionali, la possibilità di inserire tra le categorie di professionisti di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 anche quelle degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

Considerato, che in relazione a quanto previsto nei citati ordinamenti professionali occorre delimitare il settore di operatività di tali professioni nel campo della prevenzione incendi;

Decreta:

Art. 1.

1. I professionisti iscritti negli albi professionali degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, le certificazioni previste dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, unicamente per le attività rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:

a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9), 15), 18), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 46), 50), 60), 87), 88), 91), 92) dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale.

2. La sussistenza della condizione di cui al punto *b)* del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attività mediante atto rilasciato da autorità o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.

Art. 2.

1. Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985.

Art. 3.

1. A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue:

a) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art. 4, secondo comma, punti *b)*, *d)* ed *f)* del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985;

b) la lettera di individuazione della professione, indicata come «lettera iniziale delle professioni» all'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, è stabilita come segue: «B» per gli agrotecnici ed agrotecnici laureati.

Roma, 27 aprile 2005

Il Ministro: PISANU

05A04459

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 maggio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 63.076 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 maggio 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a novantuno giorni con scadenza 15 agosto 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (un punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 maggio 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A04788

DECRETO 5 maggio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 maggio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 63.076 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 maggio 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 maggio 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (un punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo

di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 maggio 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A04789

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 aprile 2005.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16 del 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 17 luglio 2003 di «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio» e «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio», per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Atteso che le sottoelencate cooperative, a seguito degli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché in una delle ipotesi di cui ai succitati decreti del Ministro delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Le sottoelencate cooperative sono sciolte d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) soc. coop.va «Agricola Popolare a r. l.» con sede in Luras costituita per rogito dott. Mario Altea in data 25 marzo 1972 - rep. 53454 - reg. soc. 599 - Trib. Tempio - ex Busc n. 1033/121078;

2) soc. coop.va «Agricola Acquaviva a r.l.» con sede in Alghero costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 20 marzo 1985 - rep. 33815 - reg. soc. 4820 - Trib. Sassari ex Busc 1686/211361;

3) soc. coop.va «Agrotec a r.l.» con sede in Bonorva costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 20 febbraio 1995 - rep. 20195 - reg. soc. 9658 - Trib. Sassari ex Busc 2192/271609;

4) soc. coop.va «Produttori ed Allevatori Associati CO.PRO.ALL.ASS. a r.l.» con sede in Palau costituita per rogito dott. Mario Altea in data 10 marzo 1966 - rep. 36813 - reg. soc. 370 - Trib. Tempio ex Busc 615/97306;

5) soc. coop.va «Agricola Zootecnica Villanovese a r.l.» con sede in Villanova Monteleone costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 22 gennaio 1982 - rep. 17260 - reg. soc. 3646 - Trib. Sassari ex Busc 1533/190393;

6) soc. coop.va «Allevatori Cavalli di Villanova Monteleone a.r.l.» con sede in Villanova Monteleone costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 19 luglio 1991 - rep. 69542 - reg. soc. 8254 - Trib. Sassari ex Busc 2081/256267;

7) soc. coop.va «CO.S.AGRI. - Cooperativa Servizi Agricoli a r.l.» con sede in Usini costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 22 gennaio 1992 - rep. 72240 - reg. soc. 8379 - Trib. Sassari ex Busc 2090/257701;

8) soc. coop.va «Agropastorale Camillo Bellieni a r.l.» con sede in Ittireddu costituita per rogito dott. Carlo Conti in data 4 aprile 1977 - rep. 1298. - reg. soc. 2771 - Trib. Sassari ex Busc 1292/151999.

Sassari, 4 aprile 2005

Il direttore provinciale: MASSIDDA

05A04455

DECRETO 7 aprile 2005.

Sostituzione del liquidatore di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore.

Decreta:

La nomina della dott.ssa Miuccio Maria Maddalena, residente in Montelibretti (Roma) - via Garibaldi 12/a - quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa «Pronto bar 97», con sede in Roma, costituita in data 7 luglio 1997, rogito notaio Massimo Forlini, rep. n. 34196 - Busc 35013 - c.f. 05339131004, in sostituzione del sig. Zannino Massimo V.;

cooperativa «A.R.C.A. 28 associazione romana coop.ve di abitazione», con sede in Roma costituita in data 31 gennaio 1991, rogito notaio Elio Casalino rep. n. 8873 - Busc 32720 - c.f. 04022491007, in sostituzione della sig.ra De Santis Silvia.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 7 aprile 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A04482

DECRETO 11 aprile 2005.

Revoca parziale del decreto 17 settembre 2004 recante: «Scioglimento di sei società cooperative».

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Richiamando il precedente decreto direttoriale n. 87 del 17 settembre 2004, con cui si procedeva allo scioglimento della società cooperativa «Gamma Pulizie» con sede in Fiumicino (Roma) rogito notaio Perissinotto Lina, reg. soc. 140615/00, rep. 13430;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 2005 del Ministero delle attività produttive in cui si provvedeva a nominare il dott. Sandro Forlingieri quale liquidatore della cooperativa sopra indicata.

Decreta:

La revoca del decreto direttoriale n. 87 del 17 settembre 2004 nella parte relativa alla società in narrativa.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 11 aprile 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A04425

DECRETO 19 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Open service s.c. a r.l.», in Mestre-Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa - ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Open Service s.c. a r.l.», con sede in Mestre-Venezia, via Verdi, 33, costituita pr rogito notaio Alessandro Caputo in data 24 luglio 1997 - n. repertorio 76139, posizione B.U.S.C. 3016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.a.r. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 19 aprile 2005

Il direttore provinciale MONACO

05A04486

DECRETO 26 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Unidea» a r.l., in Isernia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio della società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti in data 21 marzo 2005 e 23 aprile 2005 risulta che l'ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Unidea» a r.l., con sede nel comune di Isernia, costituita per rogito notaio dott. Agostino Longobardi, in data 24 gennaio 2002, repertorio n. 59339, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia n. 00818590945, posizione BUSC n. 506, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Chiunque ha interesse alla nomina di un commissario liquidatore dovrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Isernia, servizio politiche del lavoro, unità operativa cooperazione, via Berta n. 1 (Palazzo della provincia) - 86170 Isernia, tel. 0865/414449 - 0865/3704 - 0865/414440, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre tranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Isernia, 26 aprile 2005

Il dirigente: D'AMICO

05A04421

DECRETO 13 aprile 2005.

Prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli, degli allevamenti e delle strutture assicurabili al mercato agevolato, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi (nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale);

Visto in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) e in particolare i punti 11.3 e 11.5;

Visto il piano assicurativo 2005 approvato con proprio decreto in data 17 marzo 2005, n. 100.817;

Visto l'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visti i prezzi di mercato delle produzioni agricole forniti dall'ISMEA, rilevati nel triennio 2002-2004;

Ritenuto di adottare, la media dei prezzi del triennio 2002-2004 forniti dall'ISMEA, quali importi massimi entro cui contenere i prezzi unitari dei singoli prodotti per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2005;

Viste le indicazioni delle regioni sui prezzi unitari delle strutture-serre e delle reti antigrandine;

Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione nazionale allevatori) sui costi di smaltimento dei capi bovini e bufalini morti, secondo le convenzioni stipulate dalle associazioni provinciali allevatori;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, punto 1.4, lettera *b)*, del richiamato decreto ministeriale 17 marzo 2005, il valore del mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento è determinato applicando i parametri già determinati con decreto ministeriale 18 marzo 1993, aggiornati secondo l'indice di rivalutazione ISTAT;

Decreta:

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, individuate con decreto 17 marzo 2005 richiamato nelle premesse, da applicare per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2005, sono riportati nell'elenco (Allegato 1) che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale per le produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato dei prodotti stessi.

3. Per i prodotti vegetali non riconducibili a quelli riportati nell'elenco allegato, si applica il prezzo della categoria similare, dandone immediata comunicazione a questa Amministrazione per la verifica di congruità.

4. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della regione territorialmente competente.

5. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

Copertura assicurativa agevolata anno 2005

Prezzi massimi entro cui contenere i prezzi unitari dei singoli prodotti per la determinazione dei valori assicurabili nell'anno 2005

Produzioni vegetali

Seminativi

€/ton

Prodotto	PREZZI massimi 2005
Frumento e cereali minori (Euro/t)	
Frumento duro	167,18
Frumento tenero	150,29
Farro	250,00
Farro Biologico	340,00
Mais da granella	144,52
Mais da seme	655,40
Mais nostrano di Storo	683,33
Avena, Triticale	184,83
Orzo	139,43
Sorgo	137,61
Foraggi (Euro/t)	
Fieno di erba medica	132,73
Mais da insilaggio	30,00
Favino	170,00
Risone(Euro/t)	
Balilla-Originario	252,77
Lido, Rosa M. e sim.	264,23
Europa, Loto e sim.	267,80
Roma	312,50
Arborio	329,70
Lungo b (ind.pa.th.)	256,53
Ribe e sim.	264,07
Carnaroli e sim.	365,17
Padano, Argo e sim.	291,03
Vialone Nano e sim.	351,30

S. Andrea	286,00
Semi oleosi (Euro/t)	
Soia	244,77
Girasole, Colza	225,60
Tabacco (Euro per quintale, prodotto verde)	
Flue cured (resa 16%)	66,15
Light air cured (resa10%)	32,66
Dark air cured (resa 14,5%)	37,91
Fire Cured (resa 18,5%)	79,70
Fire Cured Kentuky da fascia (resa 18,5%)	88,51
Sun cured (resa 15%)	35,78
Barbabietola da Zucchero (Radice) **(Euro/t)**	48,83

Uve da Vino

(Euro/Quintale)

Prodotto	PREZZI massimi
	2005
Uva da vino Doc-Docg bianca	
Cartizze	300,83
Picolit, uve per Bolgheri e Elba	367,85
Ramandolo, Uve per Valdicornia	205,72
Moscato d'Asti	88,80
Moscato(Trentino)	120,33
Moscato Oltrepò Pavese	43,43
Moscato	81,64
Loazzolo	491,64
Pinot bianco, Chardonnay, e similari	75,54
Roero Arneis	87,21
Cortese di Gavi (escluso comune di Gavi)	70,29
Franciacorta	116,33
Gavi di Gavi	91,00
Cortese dell'alto Monferrato	36,19
Monferrato bianco	38,33
Moscato di Scanzo e similari, *Ribolla Gialla*	105,54
Orvieto, Greghetto, Verdicchio	45,24
Verduzzo friulano (Pordenone)	47,50
Trebbiano Toscano, Malvasia, e similari	41,75

Trebbiano Giallo (uvaggio per Est Est Est, Colli etruschi e similari)	37,78
Uve per Velletri, Colli Albani e Colli Lanuvini	26,26
Uve Frascati	42,14
Chardonnay e similari bs Trento Doc	141,25
Pinot grigio (Trento, Udine, Gorizia)	160,44
Pinot grigio (Piacenza, e altri)	61,67
Pino grigio, Pordenone, Veneto e similari	94,67
Pinot grigio	78,17
Malvasia Istriana, Riesling (Udine e Gorizia)	96,69
Tocai Friulano	84,99
Verduzzo Friulano	130,64
Tocai italico, Tocai Friulano (Pordenone e similari)	57,08
Nosiola	96,00
Muller Thurgau, Traminer aromatico di Udine e Gorizia	90,00
Traminer aromatico (Alto Adige e similari))	250,00
Sauvignon (Alto Adige), Traminer aromatico Trento	210,83
Uve per Prosecco	96,00
Uve per Soave, per Custoza	36,08
Sauvignon Trento	119,52
Vernaccia di San Gimignano	100,45
Uve per Solopaca e similari	28,85
Falanghina	52,32
Greco di Tufo	116,00
Fiano di Avellino e similari	98,00
Trebbiano d'Abruzzo, e similari	28,13
Uva da vino Doc-Docg nera	
Velletri	60,00
Grignolino	70,20
Nebbiolo da Barolo, uve per Doc Bolgheri e similari	201,58
Nebbiolo da Barbaresco	125,42
Sangiovese per Brunello e similari	278,33
Nebbiolo d'Alba e similari (Langhe Nebbiolo, Roero doc ecc.)	99,17
Uva atta a produrre Vino Nobile e similari	169,79
Uva per Chianti Classico, Val di Cornia, Elba e similari	167,67
Uva per Chianti	89,60
Uva per Chianti sotto-zone	111,90
Uve per Recioto, uve per Amarone	214,29

Brachetto d'Aqui	143,63
Barbera d'Asti	66,33
Barbera del Monferrato, Langhe Dolcetto	58,50
Piemonte Barbera	49,40
Barbera d'Alba	82,75
Barbera Oltrepo' Pavese	47,79
Barbera	63,43
Pelaverga per Colline Saluzzesi e similari	100,47
Bonarda Piemonte	92,46
Bonarda Oltrepo' Pavese	71,33
Bonarda (Colli Piacentini)	100,17
Bonarda, Lacrima di Morro, Rosso Conero	85,75
Lambrusco, Sangiovese	42,45
Uve per Albugnano	119,80
Freisa d'Asti e Freisa Monferrato (e similari)	81,70
Uve per Ruché di Castagnole Monferrato (e similari)	119,21
Uve per Monferrato rosso (e similari)	52,50
Dolcetto d'Alba e similari (dolcetto di Diano, Dolcetto Dogliani, Dolcetto delle Langhe ecc..	84,51
Schiava Valdadige, Franconia e similari	66,67
Schiava di Caldaro (Alto Adige)	83,33
Montepulciano, Lago di Corbara	46,34
Merlot, Pinot nero	76,79
Pinot nero colli Piacentini, Rosso Piceno e similari	61,67
Pinot nero b.s Trento Doc e similari (Udine, Gorizia)	146,50
Teroldego, Marzemino, Lagrein, Cabernet e similari (Trento, Udine, Gorizia e similiari),	117,33
Piemonte Brachetto (e similari)	128,30
Sagrantino, Pignolo, Ucelut, Tazzelenghe, Scoppiettino e similari	158,07
Aglianico	53,42
Aglianico per Taurasi	83,17
Primitivo	57,58
Refosco, Freisa Langhe e similari	80,58
Uve per Bardolino	58,67
Uve per Solopaca, uve per Rosso di Cerignola e similari	34,23
Uve per Valpolicella	73,57
, Cabernet	73,57

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Malvasia di Casarzo Riesling Oltrepo' Pavese e similari	58,42
Uva da vino Igt bianca	
Pinot bianco, Riesling, Chardonnay, Sauvignon e similari (Trento)	83,69
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon (Veneto)	49,02
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico e similari	63,78
Verduzzo, Malvasia	35,07
Pinot grigio Veneto	100,80
Prosecco, Verdiso	62,24
Uva da vino Igt nera	
Schiava	42,72
Lambrusco Modena	30,58
Negroamaro, Malvasia	31,55
Merlot, Malbeck	36,82
Cabernet, i. Manzoni, Marzemino e similari	52,20
Pinot nero	53,21
Raboso	42,50
Uva da vino da tavola	
Bianca	25,00
Nera	31,35
Uva per vini da tavola di pregio	
Bianca	34,75
Nera	34,31
Uva di Lancellotta (Emilia)	47,37
Uva da vino (Sardegna)	
Monica di Sardegna	55,67
Cannonau	86,95
Vermentino di Sardegna (Doc)	76,11
Vermentino di Gallura (Docg)	85,16
Uva da vino (Frosinone)	
Rossa Cesanese Doc	55,00
Bianca Passerina Frusinate Igt	32,36
Rossa Frusinate Igt	40,55
Rossa Comune	40,12
Bianca Comune	30,07

Olive

Euro /Quintale

Prodotto	PREZZI massimi
	- 2005
Olive da Olio	
Olive da olio centro-sud	**46,85**
Olive Puglia	**39,86**
OLIVE CALABRIA	**39,86**
Olive Abruzzo	**52,67**
Olive Sicilia	**49,18**
Olive Umbria-Toscana	**87,07**
Olive Lazio	**61,73**
Olive Liguria	**104,91**
Olive da olio centro-nord	**84,57**
Olive da mensa	**123,38**

Ortaggi

Euro /Kg

Prodotto	Varietà	PREZZI massimi
		2005
Pomodoro da industria*	allungato	**0,10**
	tondo	**0,09**
Pomodorino da industria		**0,18**
Piselli da industria		**0,25**
Fagioli da industria		**0,42**
Fagiolino da industria		**0,23**
Aglio		**0,97**
Asparago		**2,22**
Bietola da costa		**0,17**
Carciofo (prezzo riferito a capolino)		**0,26**

Carciofo (prezzo riferito a capolino)	tipo romanesco	0,35
Carciofo (prezzo riferito a capolino)	spinoso sardo	0,29
Carote		0,21
Cavolfiori		0,34
Cavolo verza		0,22
Cetrioli in pien'aria		0,28
Cipolle		0,25
Cocomeri		0,19
Indivia		0,30
Fagiolini pien'aria		0,88
Fagiolini serra		1,78
Finocchi		0,30
Lattuga		0,40
Lenticchia		0,33
Melanzane di pien'aria		0,37
Melanzane serra		0,73
Meloni		0,38
Patate comuni		0,15
Patate di primizia		0,25
Peperone	Quadrato d'Asti e similari	0,78
Peperone di pien'aria		0,60
Peperone in serra		0,85
Pomodoro da mensa	Ciliegino	1,11
Pomodoro mensa	Rosso a grappolo	0,62
Pomodoro mensa di pien'aria		0,47
Pomodoro da mensa in serra		0,59
Radicchio		0,67
Sedano		0,31
Spinaci		0,62
Spinaci da industria		0,13
Zucchine di pien'aria		0,46
Zucchine in serra		0,89
Fagioli		0,86
Piselli		0,81
Zucche		0,25

Frutta

Euro /Kg

Prodotto	Varietà	PREZZI massimi
		2005
Albicocche		0,89
Albicocche: Aurora e similari		1,75
Cedro		0,68
Bergamotto		0,25
Arance	Tarocco	0,26
	Tarocco Gallo	0,38
	Moro, Sanguinello e altre pigmentate	0,20
	W.Navel	0,37
	Navel, Navellina e altre bionde precoci	0,25
	Valencia e Ovale e altre bionde medio tardive	0,29
Ciliegie	Nero I, Dura Anellona, Mora di Vignola, Dura della marca, Ferrovia e similari	2,79
	Generale	2,36
Clementine	Apirene	0,42
	Monreal	0,17
	Generale	0,35
Mandarini	Comune	0,26
	Tardivo	0,38
	Generale	0,32
Pompelmi		0,24
Fichi		0,55

Fico d'India	Bastardone	0,39
	Generale	0,26
Fragole		1,77
Fragole (Trento)		2,82
Kiwi		0,59
Limoni	Generale	0,26
Limone	Verdello	0,29
Loti o Caki		0,40
Mandorle in guscio		1,00
Nocciole in guscio		1,58
Noci in guscio		1,54
Castagne		1,06
Pistacchio		5,10
More		2,61
Lamponi		4,36
Ribes		2,27
Mirtillo		4,43
Mele	Fuji, Braeburn e altre varietà emergenti	0,52
	Pink Lady	0,65
	Gruppo medio -tardive:	
	Renetta,Gala (T.A.A e Piemonte)	0,48
	Renetta, Gala altre zone e Annurca	0,46
	Golden e Stark fino a 350 m slm (Trento)	0,36

	Golden e Stark oltre 350 m slm (Trento)	0,49
	Golden (Bolzano)	0,36
	Stark (Bolzano)	0,38
	Golden e Stark restanti zone	0,30
	Granny Smith e Imperatore T.A.A	0,32
	Granny Smith e Imperatore restanti zone	0,27
	Cooper, Oregon Spur Delicious, Stayman,Florina,	0,33
	Jonagold, Abbondanza e altre varietà medio tardive	
Mele	Gruppo precoci:	
	Ozark Gold, Summerred,Delbarestivale, Elstar, Idared e altre varietà precoci	0,31
	mele generale	0,36
Pere	Gruppo precoci	
	Moretini, Guyot, S.Maria, Coscia, Spadona, William, Packam's Triunph, Butirra, Mirandolino, Bella di giugno, Hengland e altre varietà precoci	0,43
	Gruppo medio tardive	
	Abate Fetel, Decana	0,56
	Kaiser, Conference, Nashi, Passacrassana, Generale Leclerc e altre varietà medio tardive	0,49
	Pere generale	0,50
Pesche	Gialle precoci	0,66
	Gialle medie	0,58
	Gialle tardive	0,50

	Bianche precoci	0,75
	Bianche medie	0,68
	Bianche tardive	0,54
Nettarine	Precoci	0,77
	Medie	0,62
	Tardive	0,52
Satsuma		0,37
Susine	Morettini, Sorriso, Ruth Gerstetter, Florentia e altre varietà precoci	1,06
	Gruppo medio tardive:	
	Angeleno	0,79
	Tc Sun, Sun Burst,Tc4, Anna Spath, Sun go, e similari	0,88
	Bluefre, Gran Prix, Italia, Regina Claudia, Goccia d'oro, California, Black Diamond, Black Star, Black Gold, Stanley, Santa Rosa, president e altre varietà medio tardive	0,79
Uva da tavola	Apirene	0,82
	Cardinal, Vittoria, Matilde, Regina e altre varietà precoci	0,80
	Palieri, Italia, La Vallée	0,48
	Red Globe	0,46

Prodotti vivaistici

Prodotti	Unità di Misura	PREZZI massimi
PIANTE FRUTTIFERE		
OLIVO		
Olivo innestato 2 anni in vaso c.a.c.	cad	4,67
Olivo innestato 3 anni in vaso c.a.c.	cad	6,23
Olivo da Talea 2 anni (in vaso)	cad	5,85
AGRUMI		
In Fitocella cac 1 anno	cad	4,89
In Fitocella cac 2 anni	cad	5,07
POMACEE		
Astoni	cad	3,43
Astoni con rami anticipati	cad	4,00
Astone di 6 mesi (melo)	cad	3,00
Piante preformate tipo "Knips" (melo)	cad	4,63
Piante a gemma dormiente (pero)	cad	2,60
Piante autoradicate di 1 anno (pero)	cad	2,63
Piante autoradicate di 2 anni (pero)	cad	3,43
Portinnesti da seme e da talea	cad	0,70
Portinnesto micropropagato	cad	0,80
DRUPACEE		
Astoni	cad	3,20
Piante a gemma dormiente	cad	2,47
Piante in vaso da innesto (pesco)	cad	3,20
Piante in vaso da microinnesto (pesco)	cad	2,60
Piante autoradicate di 1 anno (pesco)	cad	2,40
Piante autoradicate di 2 anni (pesco)	cad	3,23
Portinnesti da seme e da talea	cad	0,50
Portinnesto micropropagato	cad	0,87
Noce		

H cm 80-100	cad	1,17
H cm 100-150	cad	1,52
H cm 150-200	cad	2,02
H oltre 200 cm	cad	3,21
ACTINIDIA		
Astoni da innesto	cad	4,93
Piante da talea	cad	2,89
Piante micropropagate di 1 anno	cad	3,58
Piante micropropagate di 2 anni	cad	4,15
Piante in vaso	cad	3,37
KAKI		
Astoni innesto basso	cad	3,40
Astoni innesto alto	cad	4,00

(Euro cad.)

Vivai di viti	**PREZZI massimi**
	2005
Barbatelle innestate Standard	1,23
Barbatelle innestate certificate	1,49
Talee portinnesto	0,19

Vivai di pioppi

(Euro cad.)

	PREZZI massimi
Prodotti certificati	**2005**
Pioppelle 12 - 14,5	2,47
Pioppelle 14,5 - 17	3,07
Pioppelle >17	3,40

Colture per la produzione di semi

(Euro/kg)

Prodotto	PREZZI massimi 2005
Colture industriali	
Bietola da zucchero	2,12
Girasole ibd	0,46
Colza std	0,26
Colture ortive	
Bietole da orto std	1,81
Cavolo std	3,17
Cavolo ibd	15,41
Cavolfiore std	6,62
Cavolfiore ibd	51,33
Cetriolo std	7,40
Cetriolo ibd	12,92
Cicoria std	2,49
Cicoria ibd	25,72
Cipolla std	6,30
Cipolla ibd	17,07
Finocchio std	4,91
Finocchio ibd	22,72
Indivia scarola	3,17
Lattuga	4,54
Porro std	9,01
Porro ibd	22,17
Ravanello std	1,67
Ravanello ibd	5,05

Spinacio	1,57
Zucca	5,04
Zucchine std	2,5
Zucchine ibd	12,91
Rapa	0,96
Pisello	0,48
Carota std	4,05
Carota ibd	11,28
Prezzemolo std	1,39
Colture foraggere	
Erba medica	1,47
Trifoglio std	0,45

Colture Floricole ed Ornamentali

Prodotto	**PREZZI massimi**
	2005

Fiori in pieno campo

	Euro /stelo
Achillea	0,28
Fresia	0,19
Lisianthus	0,44
Statice Sinuata	0,17

Fronde ornamentali in pieno campo

	Euro /Kg
Eucaliptus	2,41
Ginestra	6,17

Gypsophila	5,85
Mimosa comune	5,88
Mimosa floribunda	5,49
Ruscus	4,93

Strutture aziendali

Tipologia	Prezzi massimi 2005
	€ /mq
- Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato	**210,00**
- Serre con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas)	**165,00**
- Serre tunnel con struttura in metallo e copertura in film plastico (doppio o singolo)	**60,00**
	€ /ettaro
- Reti antigrandine	**12.000,00**

Produzioni zootecniche- bovini e bufalini

Indennizzo capi abbattuti: Prezzi rilevabili dai bollettini ISMEA

Mancato reddito:
- Allevamenti da carne: € 1.115,00 per capo
- Allevamenti da latte: € 2.335,00 per capo

Costi di smaltimento carcasse:

Regione	Provincia	Bovini fino a 6 mesi	Bovini da 6 a 18 mesi	Bovini oltre 18 mesi
Abruzzo	Tutte le prov.	€80,00 per capo	€115,00 per capo	€150,00 per capo
Basilicata	Tutte le prov.	€150,00 per capo	€225,00 per capo	€225,00 per capo
Friuli Ven. Giulia	Tutte le prov.	trasporto: €65,00 per capo; distruzione : 0,16 per Kg.		

Regione	Provincia	Bovini fino a 6 mesi	Bovini da 6 a 18 mesi	Bovini oltre 18 mesi
Puglia	Tutte le prov.	€ 103,29 per capo	€ 129,11 per capo	€ 216,90per capo
Veneto	Tutte le prov.	costo chiamata: €40,00 smaltimento: €0,15 per Kg		
Molise	Campobasso	€ 89,00 per capo	€ 109,00 per capo	€ 184,00 per capo
Emilia Romagna	PC; PR; RE	trasporto : €35,00 smaltimento: € 0,09 per Kg		
	MO	trasporto : €45,00 smaltimento: € 0,09 per Kg		
	BO	trasporto : €50,00 smaltimento: € 0,09 per Kg		
	RA, FC, RN, FE	trasporto : €80,00 smaltimento: € 0,09 per Kg		
Lombardia	Milano/Lodi	€ 30,00 fino a Kg 150 € 75,00 da 151 a 400 Kg € 100,00 da 401 a 600 Kg € 112,50 oltre 601 Kg		
	Mantova	A prescindere dall'età: € 60 per capo		
	Cremona	€ 0,192 fino a 100 Kg € 0,13 oltre 101 Kg		
Umbria	Perugia	Per tutti i bovini: € 0,32 per Kg		

Giuseppe AMBROSIO
Capo del Dipartimento

12-5-05

Visto:
si approva
IL MINISTRO

05A04305

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2005.

Variazione della denominazione di varietà di girasole da «V449» a «Intense».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2004, *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di girasole denominata «V449»;

Visto l'art. 17-*bis,* terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerata la proposta del responsabile della conservazione in purezza della varietà per una nuova denominazione, il cui controllo ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di girasole «V449», iscritta con decreto ministeriale del 17 marzo 2004 è modificata in «Intense».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A04485

DECRETO 3 maggio 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999,

n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 maggio 2002, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazione Qualità Agroalimentare Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via - S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 29 maggio 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 maggio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04709

DECRETO 3 maggio 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 245/02 dell'8 febbraio 2002, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 9 maggio 2002, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazione Qualità Agroalimentare Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 3 giugno 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 245/02 dell'8 - febbraio 2002, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04710

DECRETO 3 maggio 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 7 giugno 2002, con il quale l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 6 giugno 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04712

DECRETO 3 maggio 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARIE
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 7 giugno 2002, con il quale l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 6 giugno 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04713

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 aprile 2005.

Consegna definitiva all'Amministrazione provinciale di Avellino del sovrappasso alla prog. km 3830,31 e del sovrappasso alla prog. 512 e bretella per l'Area industriale di San Mango compresi nel prog. n. 39/40/6066 - Strada di collegamento tra la s.s. 401 Ofantina con l'Area industriale di San Mango sul Calore, ai sensi della legge n. 289/2002, articolo 86.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
ex art. 86 Legge n. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione

degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del Commissario *ad acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Vista la situazione delle opere collaudate non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione datata 14 settembre 1982 stipulata fra il Ministro designato - Concedente - ed il Consorzio Incomir - Concessionario - con la quale sono state disciplinate le modalità per la progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturazione del nucleo industriale di San Mango;

Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione, stipulato in data 21 luglio 1983, con il quale sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra la s.s. 401 Ofantina e l'area industriale di San Mango;

Visto il decreto del Ministro designato in data 3 gennaio 1985 con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo alle opere di cui al citato atto aggiuntivo;

Visto il decreto del Ministro designato in data 17 aprile 1986 con il quale sono stati approvati, con prescrizioni, i progetti di variante numeri 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1986 con il quale è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto di variante n. 4;

Visto il decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1987 con il quale è stato approvato l'atto di transazione ed aggiuntivo alla convenzione, in data 22 dicembre 1986 tra il capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 legge n. 219/1981 ed il Concessionario Incomir, ed è stato altresì approvato, in linea definitiva, il progetto di variante n. 4, relativo ai lavori di realizzazione della strada di collegamento della s.s. 401 Ofantina con l'area industriale di San Mango;

Visto il decreto del Ministro delegato in data 7 maggio 1987 con il quale è stato approvato il progetto di variante relativo allo svincolo in località «Panzone»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1988 con il quale è stato approvato il progetto di variante n. 6;

Visto il verbale in data 7 dicembre 1991 con il quale l'ufficio GST dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha consegnato in via temporanea e parziale all'Amministrazione provinciale di Avellino la strada di collegamento tra la s.s. 401 Ofantina con l'area industriale di San Mango;

Visto il decreto MICA/B5 n. 9 del 31 gennaio 2001 con il quale veniva approvata sotto il profilo tecnico ed amministrativo la perizia di assestamento finale;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla commissione di collaudo in data 5 luglio 2001;

Considerata l'opportunità di procedere a transazione globale giusto anche parere giuridico del 18 settembre 2000;

Visto il decreto n. 39/B5/MAP del 12 maggio 2004 con il quale veniva approvato l'atto di transazione sottoscritto in data 18 dicembre 2003 tra il MAP ed il Concessionario Incomir e collaudo finale dei lavori della strada di collegamento tra la s.s. 401 Ofantina con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Visto il proprio decreto n. 49 del 15 luglio 2004 con il quale è stata consegnata definitivamente all'Amministrazione provinciale di Avellino la citata opera limitatamente alle opere connesse con l'asse principale;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata, giusta nota n. 1.070.134 del 21 maggio 2004 dell'Ufficio B5/DGCI del MAP;

Vista la propria comunicazione n. 1972 del 20 gennaio 2005 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 81 del 20 gennaio 2005 con il quale si delegava alle operazioni di consegna definitiva all'Amministrazione provinciale di Avellino il P.A. Biagio Coscia, funzionario della Sezione di Avellino del MAP. in rappresentanza del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002:

Visto il verbale di consegna definitiva del sovrappasso alla prog. km 3830,31 e del sovrappasso alla prog. 512 e bretella per l'Area industriale di San Mango — compresi nel progetto 39/40/6066 strada di collegamento tra la s.s. 401 Ofantina con l'Area industriale di San Mango sul Calore — sottoscritto in data 8 aprile 2005 dal rappresentante del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, P.A. Biagio Coscia e dal rappresentante dell'Amministrazione provinciale, ing. Raffaele Della Fera;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva all'Amministrazione provinciale di Avellino del sovrappasso alla prog. km 3830,31 e del sovrappasso alla prog. 512 e bretella per l'Area industriale di San Mango - compresi nel progetto 39/40/6066 «Strada di collegamento della s.s. 401 Ofantina con l'Area industriale di San Mango sul Calore».

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Avellino provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione del suoli, effettuata dal concessionario — secondo direttive — nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'Amministrazione provinciale di Avellino provvederà altresì a subentrare ovvero a volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di forniture e servizi inerenti il progetto.

Art. 4.

Il presente decreto viene notificato — mediante raccomandata con ricevuta di ritorno — al MAP, al concessionario ed all'Amministrazione provinciale di Avellino.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

05A04383

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Minerva - Soc. coop. Giovanile a r.l.», in La Maddalena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545 terdecies codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Minerva - Soc. coop. Giovanile a r.l., in liquidazione, con sede in La Maddalena (SS) (codice fiscale 01420580902) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Tiziano Comiti, nato a Sassari il 15 luglio 1969 domiciliato in Tempio Pausania (SS), viaLuigi Canepa, n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 dcl 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04426

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.RIS Bonorva - Piccola società cooperativa a r.l.», in Bonorva, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società CO.RIS Bonovra - Piccola società cooperativa a r.l., in liquidazione, con sede in Bonorva (SS) (codice fiscale 00315180901) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Tiziano Comiti, nato a Sassari il 15 luglio 1969 domiciliato in Tempio Pausania (SS), via Luigi Canepa, n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04427

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Camelia S.r.l. - Piccola società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Camelia S.r.l. - Piccola società cooperativa», con sede in Roma, costituita in data 4 dicembre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Renato Caraffa di Bracciano (Roma), REA n. 887880, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sandro Forlingieri, nato a Roma il 1° novembre 1959, con studio in Roma, via delle Mimose, 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04598

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Night & Day - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Night & Day - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 23 giugno 1999 con atto a rogito del notaio dott. Alessandro Mattiangeli di Roma, REA n. 930740, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Luca Foglietta, nato a Roma il 18 agosto 1970, con studio in Roma, via Alessandria, 153, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04599

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 9 aprile 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2003/112/CE del 1° dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 9 aprile 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° novembre 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 9 aprile 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva paraquat;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva paraquat, sono revocate a far data dal 1° maggio 2005, come stabilito dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale del 9 aprile 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 ottobre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative corte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di paraquat le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 9 aprile 2004

PRODOTTO FITOSANITARIO	N. DI REGISTRAZIONE	DATA DI REGISTRAZIONE	IMPRESA
GRAMOXONE 5	0768	23 marzo 1976	Syngenta Crop Protection
PARAQUONE	2135	23 marzo 1976	Dow Agrosciences B.V.

05A04460

ORDINANZA 7 aprile 2005.

Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», in corso di registrazione;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», in corso di registrazione;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2000, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2000, n. 274;

Rilevato che nel settore specifico del trapianto di cellule staminali sono attive in campo internazionale specifiche società ed organizzazioni denominate: EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation), che si occupa delle procedure trapiantologiche e degli standard per i centri di trapianto, collegata al ISCT (International Society for Cell Therapy), all'IBMTR (International Bone Marrow Transplant Registry) e al JACIE (Joint Accreditation Committee of ISHAGE and - EBMT per l'accreditamento dei centri trapianto e le indicazioni al trapianto stesso); BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide), che raccoglie tutti i donatori non consanguinei del mondo in un unico file telematico collegato con tutti i registri nazionali e con WMDA (World Marrow Donor Association) che si occupa di standard e procedure, diritti e doveri dei donatori nel mondo; NETCORD (network internazionale per la raccolta e la conservazione di sangue cordonale), che determina le procedure e i criteri necessari all'accreditamento delle banche cordonali; ISBT (International Society of Blood Transfusion) che si occupa di standard procedure di Medicina Trasfusionale;

Preso atto che le Società ed Organizzazioni internazionali succitate sono collegate o associate con corrispondenti gruppi clinico-scientifici ed organizzazioni nazionali denominati: GITMO (Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo), associato con EBMT; IBMDR/ADMO (Italian Bone Marrow Donor Registry ed Associazione Donatori Midollo Osseo) associati rispettivamente con BMDWW e WMDA; GRACE (Gruppo Raccolta ed Amplificazione delle Cellule Emopoietiche) associato con NETCORD; SIE (Società Italiana di Ematologia); SIMTI (Società Italiana di Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia), associata con ISBT; SIDE (Società Italiana di Emaferesi);

Viste le linee guida prodotte dalle sopraricordate Società, Organizzazioni e Gruppi clinico-scientifici in tema di cellule staminali emopoietiche;

Visto l'Accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2003, n. 227;

Viste in particolare le linee-guida riportate nell'allegato al suddetto Accordo, di cui costituisce parte integrante, le quali descrivono gli standard qualitativi ed operativi, in accordo con gli standard internazionali, relativi alle strutture che effettuano procedure di prelievo, conservazione, processazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche provenienti da donatore autologo od allogenico o dalla donazione di cordone ombelicale;

Considerato che l'impiego di cellule staminali da cordone ombelicale in campo terapeutico è, in determinati settori, ancora in fase di studio e sperimentazione clinica;

Ravvisata la necessità e urgenza di esercitare la più stretta attività di controllo e vigilanza riguardo all'utilizzazione delle cellule staminali da cordone ombelicale, in considerazione delle procedure di accreditamento dei centri trapianto e delle banche di cordone ombelicale da effettuarsi da parte delle Regioni e Province autonome in base alle indicazioni delle suddette linee-guida, tenuto anche conto della possibilità che dette cellule possano essere esportate od importate;

Vista la propria Ordinanza dell'11 gennaio 2002, «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2002, n. 31, la cui validità è stata prorogata con successive ordinanze del 30 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2003, n. 27, e del 25 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 2004;

O r d i n a:

Art. 1.

1. È vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa; sono escluse dai predetti divieti le strutture individuate dall'art. 18 della legge n. 107/1990, nonché le strutture individuate ai sensi del precitato Accordo del 10 luglio 2003, di cui in premessa.

2. La conservazione, presso le strutture pubbliche, quelle individuate dall'art. 18 della legge n. 107/1990 e

quelle di cui all'Accordo del 10 luglio 2003, di cellule staminali da cordone ombelicale per uso autologo, ove si renda necessario, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dei Centri regionali dei trapianti e non comporta oneri a carico del donatore.

Art. 2.

1. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale sono individuate dalle Regioni sulla base di quanto previsto dai relativi piani sanitari regionali, debbono essere accreditate sulla base di programmi definiti e del documentato operare in accordo con requisiti e standard previsti dalle Società, Organizzazioni e Gruppi clinico scientifici di cui alla premessa nonché dall'Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003, e debbono procedere alla tipizzazione delle cellule raccolte.

Art. 3.

1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule staminali da cordone ombelicale per uso sia autologo che allogenico è rilasciata di volta in volta dal Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione sanitaria nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2000.

Art. 4.

1. L'autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue placentare autologo può essere richiesta al Ministero della salute — Direzione generale della Prevenzione sanitaria, da soggetti che, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, e previo counselling con il Centro nazionale per i trapianti, decidano comunque di conservare detti campioni a proprie spese presso banche private operanti all'estero.

2. Ai fini dell'esportazione, detta richiesta recante:

a) dati anagrafici dei genitori richiedenti;

b) Paese e struttura di destinazione;

c) posto di frontiera e mezzo di trasporto;

d) data di partenza;

deve essere corredata, oltre che dalla documentazione attestante l'avvenuto counselling, da idonea certificazione redatta dalla Direzione Sanitaria della struttura sede del ricovero, ove è raccolto il campione, attestante:

la negatività ai markers dell'epatite B, C e dell'HIV, eseguiti sul siero materno,

la rispondenza del confezionamento ai requisiti previsti in materia di spedizione e trasporto di materiali biologici, di cui alle circolari del Ministero della Salute n. 16 del 20 luglio 1994 e n. 3 dell'8 maggio 2003 ed alle eventuali normative regionali.

Art. 5.

La presente ordinanza ha vigore per un anno a partire dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 7 aprile 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 28

05A04711

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 aprile 2005.

Espropriazione della cauzione e dei beni della Seal Spa, cessato concessionario del servizio nazionale della riscossione, per l'ambito di Viterbo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Espropriazione della cauzione e dei beni.*

1.1. Sulla base dei provvedimenti sanzionatori specificati nell'allegato prospetto, è disposta l'esecuzione in danno della Seal S.p.a., cessato concessionario del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Viterbo, sulla cauzione prestata mediante fideiussione bancaria n. 3791, rilasciata in data 28 febbraio 1995 dalla Cassa di Risparmio della provincia di Viterbo S.p.a., con sede in Viterbo, dichiarata idonea con decreto ministeriale 27 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1996 - Foglio n. 316, per l'importo di € 1.498.500,05 (euro unmilionequattrocentonovantottomilacinquecento/05).

1.2. La Seal S.p.a. è invitata reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto.

1.3. Per il restante importo di € 19.453.499,09 (euro diciannovemilioniquattrocentocinquantatremilaquattrocentonovantanove/09), che non trova capienza nella cauzione di cui al punto 1.1., è disposta l'espropriazione dei beni della Seal S.p.a.

1.4. Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla notifica.

1.5. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con la nota n. 63345 del 4 agosto 2004, l'Ufficio di Viterbo ha formulato una terza richiesta di esproprio della cauzione nei confronti del garante della Seal S.p.a., cessato concessionario del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Viterbo, per l'importo complessivo di € 20.951.999,14, per violazioni contestate con gli atti sanzionatori indicati nell'elenco che si trasmette alla stessa Seal S.p.a. e al garante in allegato al presente provvedimento (all. 1), divenuti amministrativamente definitivi, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e della circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 25 del 21 marzo 2002, anch'essa allegata in copia (all. 2).

Sulla base degli articoli 27, 30 e 55 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si dispone, quindi, l'escussione, in danno della Seal S.p.a., sulla cauzione prestata mediante fideiussione bancaria rilasciata dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.a., relativamente all'importo di € 1.498.500,05.

Ciò in quanto il presente atto segue due precedenti provvedimenti di esproprio, rispettivamente il n. 52740 del 27 marzo 2001 (di lire 2.242.141.423) ed il n. 234873 del 23 gennaio 2003 (di € 2.372.607,91), per effetto dei quali la cauzione prestata dalla Seal S.p.a., originariamente pari a lire 9.737.651.632 (€ 5.029.077,37) e non reintegrata dalla stessa Seal S.p.a., è attualmente ridotta ad € 1.498.500,05.

Poiché tale importo non è sufficiente a soddisfare il credito vantato nei confronti della predetta società, viene, altresì, disposta, per la parte eccedente (€ 19.453.499,09) l'espropriazione dei beni del cessato concessionario di Viterbo, ai sensi dell'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1999.

Secondo quanto disposto dal citato art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, la cauzione a suo tempo prestata dalla Seal S.p.a., a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento in concessione del servizio di riscossione, dovrà essere reintegrata nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

a) Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2) Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b)*;

b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6);

c) Disposizioni relative all'esproprio della cauzione e dei beni dei concessionari decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (articoli 27, 30, 55);

d) Disposizioni relative ai provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti dei concessionari.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 12, comma 2).

Circolare dell'Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, n. 25 del 21 marzo 2002.

Roma, 22 aprile 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A04457

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 55/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi sopra citate, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla Commissione di Alta Vigilanza (C.A.V.), istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa richiamata, e viste, in particolare, le delibere con le quali sono stati approvati, tra gli altri, gli interventi concernenti la «funicolare di Chiaia» di Napoli, il 1° stralcio del progetto «mobilità alternativa per Spoleto, città aperta all'uomo», i «sistemi innovativi» di Avellino e Brindisi e la metropolitana leggera automatica linea 1 di Torino;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale si è proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi;

Vista la nota 26 marzo 2004, n. 102/(TIF 5)/211 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di autorizzare l'utilizzo delle economie di gara conseguite per gli interventi di Spoleto e di Napoli e di approvare la variante progettuale dell'intervento di Avellino, confermando alla nuova opera il finanziamento attribuito all'opera originaria;

Vista la nota 21 giugno 2004, n. 811/(TIF 5) 211, con cui il suddetto Ministero ha proposto il definanziamento dell'intervento di Brindisi denominato «sistema innovativo a via guidata, tratta Ospedale - stazione F.S. - Piazza Cairoli - Piazza L. Fiacco» e l'assegnazione dei finanziamenti così liberatisi alla metropolitana leggera automatica di Torino;

Considerato che, secondo la procedura dettata con le delibere sopra richiamate, la percentuale di contribuzione a carico delle risorse della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziata, deve essere calcolata sul minore tra il costo del progetto come sottoposto a questo Comitato ed il costo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Preso atto

per quanto concerne l'intervento di Napoli denominato «Funicolare di Chiaia»:

che l'opera, inizialmente approvata da questo Comitato con delibera 27 novembre 1996, n. 258 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37/1997), è stata da ultimo inserita nell'allegato 1 della delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), a seguito dell'avvenuta attivazione del relativo mutuo, con conseguente quantificazione definitiva del relativo contributo in termini di quota del limite d'impegno *ex lege* n. 611/1996;

che i ribassi conseguiti in gara hanno comportato un'economia, rispetto al quadro economico approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 2.519.083,28 euro;

che il comune di Napoli ha chiesto di poter utilizzare l'economia sopra conseguita per la realizzazione d'interventi aggiuntivi, strettamente connessi con l'esercizio dell'impianto, del costo di 1.721.514,15 euro;

che la C.A.V., nella seduta del 10 dicembre 2003, ha ritenuto riconoscibili maggiori spese per 1.607.686,17 euro e - applicando a tale importo la percentuale di contribuzione statale del 60%, riconosciuta all'intera opera - ha quantificato l'apporto statale per il finanziamento dei suddetti interventi aggiuntivi in 964.611,70 euro;

che la C.A.V. stessa ha comunque evidenziato la necessità di sottoporre la variante derivata dalle suddette ulteriori opere al parere della Commissione interministeriale *ex lege* 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992, per acquisire il parere sulla congruità dei prezzi e sui tempi di realizzazione;

per quanto concerne l'intervento di Spoleto denominato «Percorsi meccanizzati mobilità alternativa»:

che l'intervento - 1° stralcio funzionale - è costituito da due lotti inizialmente approvati con delibere 19 novembre 1998, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39/1999), e 21 aprile 1999, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177/1999);

che i finanziamenti da ultimo attribuiti all'intero 1° stralcio e quantificati dalla citata delibera n. 99/2002, negli allegati 1 («mutui attivati» con conseguente quantificazione definitiva del relativo contributo in termini di quota di limite d'impegno) e 3 («interventi non avviati»), sono i seguenti:

(Importi in milioni di lire)

<table>
<tr><th colspan="2">Intervento</th><th>Costo approvazione CIPE</th><th>Costo approvazione MIT</th><th>Volume investimenti</th><th>% Finanziamento</th></tr>
<tr><td colspan="2">Percorsi meccanizzati mobilità alternativa (da allegato 1) . . . .</td><td>20.224</td><td>20.818</td><td>12.134</td><td>60% (su minor costo)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Completamento percorso meccanizzato Posterna - La Rocca (da allegato 3) . . . .</td><td>21.576</td><td>20.985</td><td>12.591</td><td>60% (su minor costo)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Totali in</td><td>milioni di lire . . . . . .</td><td>41.800</td><td>41.803</td><td>24.725</td><td rowspan="2">59,15% (1)</td></tr>
<tr><td>milioni di euro . . . . .</td><td>21,588</td><td>21,589</td><td>12,769</td></tr>
</table>

(1) Percentuale calcolata sul costo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la percentuale è pari al 60% se computata sul costo da considerare alla stregua delle direttive di questo Comitato.

che i ribassi conseguiti in gara hanno determinato un costo complessivo dell'opera – per lavori e forniture, somme a disposizione ed IVA – di 15.928.561,78 euro e che quindi – rispetto al quadro economico globale approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 21.589.447,77 euro – sono state realizzate economie per 5.660.885,98 euro;

che il comune di Spoleto ha chiesto di poter utilizzare le suddette economie per la realizzazione di una variante progettuale relativa all'«adeguamento e affinamento in fase esecutiva ed in corso d'opera» (destinata sia a migliorare il funzionamento e/o accrescere la funzionalità del percorso sia a fronteggiare ulteriori necessità derivanti dal rinvenimento di reperti archeologici e da motivi di sicurezza);

che la variante – al netto dei ribassi di gara – ha determinato un nuovo costo complessivo dell'opera di 21.009.134,66 euro;

che la C.A.V., nella seduta del 10 dicembre 2003, ha individuato come riconoscibili maggiori spese pari a 5.080.572,88 euro e – applicando a tale importo la percentuale di contribuzione statale del 58,93%, che ritiene attribuita all'opera – ha quantificato l'apporto statale per il finanziamento dei suddetti interventi aggiuntivi in 2.993.981,60 euro;

che peraltro al secondo degli interventi considerati deve essere attribuito – in luogo del contributo in termini di volume d'investimenti di 12.500 milioni di lire citato nella relazione del Ministero di settore – il maggior contributo di 12.591 milioni di lire, riportato nell'allegato 3 della citata delibera n. 99/2002;

che la C.A.V. stessa ha comunque evidenziato la necessità di sottoporre la variante in questione al parere della succitata Commissione interministeriale *ex lege* n. 1042/1969, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992, per acquisire il parere sulla congruità dei prezzi e sui tempi di realizzazione;

per quanto concerne l'intervento di Avellino denominato «Sistema innovativo»:

che l'intervento, inizialmente approvato da questo Comitato con delibera 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), e poi inserito nell'allegato 3 della richiamata delibera n. 99/2002, presenta un costo di 24.712.462,62 euro, a fronte del quale il volume d'investimenti finanziabile è di 14.827.477,57 euro, pari al 60% del predetto costo;

che il progetto originario consisteva nella realizzazione di un sistema di trasporto a basso impatto ambientale, con un percorso ad anello sulla direttrice est-ovest della città, ed era caratterizzato dall'utilizzo di veicoli innovativi, a guida parzialmente vincolata nella fase di marcia – con alimentazione da linea di contatto – e a guida libera durante le fasi di marcia autonoma;

che, ai fini del successivo espletamento dell'appalto-concorso, il progetto preliminare ha ottenuto parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, da parte della richiamata Commissione interministeriale *ex lege* n. 1042/1969, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992;

che il comune di Avellino, in considerazione delle surrichiamate prescrizioni e dell'opportunità di predisporre un sistema di trasporto implementabile e destinato a servire un bacino d'utenza più ampio, ha approvato un progetto definitivo dell'opera diverso dal progetto preliminare, abbandonando la tecnologia innovativa ad alto costo prevista nel progetto da ultimo citato;

che la C.A.V., nella menzionata seduta del 10 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole, tenendo conto degli aspetti positivi del nuovo progetto, caratterizzato da veicoli a tecnologia tradizionale (filobus) e che consente, a fronte della rinuncia all'innovatività del sistema ed a parità di costo, la realizzazione di un tracciato più esteso e l'acquisto di undici veicoli in luogo dei sei originariamente previsti;

che il costo complessivo dell'intervento così modificato è di 24.709.252 euro, con un volume d'investimenti finanziabile di 14.825.551,2 euro, pari al 60% del costo stesso;

per quanto concerne l'intervento di Brindisi denominato «Sistema innovativo a via guidata»:

che l'intervento, inizialmente approvato da questo Comitato con delibera 22 giugno 2000, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2000), ha formato oggetto di modifica, da ultimo, con delibera 19 dicembre 2002, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2003);

che il progetto originario consisteva nella realizzazione di una prima tratta della minimetropolitana leggera automatica a trazione funiviaria lungo l'itinerario stazione F.S. – Ospedale Perrino e che in seguito, con delibera 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), sono state approvate la variante della succitata tratta e la realizzazione della seconda tratta;

che successivamente, in relazione a richieste avanzate in sede locale per evitare opere ritenute altamente impattanti sul tessuto urbano, è stata proposta la modifica del sistema trasportistico in una tranvia su gomma, con allungamento del tracciato in considerazione del minor costo connesso alla nuova soluzione progettuale;

che il Commissario straordinario del comune di Brindisi ha comunicato l'intervenuta eliminazione dell'intervento in questione dal piano triennale delle opere pubbliche del comune e la conseguente revoca del relativo mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti, motivando tali scelte con fattori di contesto ambientale e soprattutto con la difficoltà di coprire la quota di finanziamento a carico del comune stesso, pari al 40% del costo dell'intervento;

che il medesimo Commissario dichiara di non aver avuto riscontro alle richieste d'interessamento avanzate alla regione, al fine di verificarne la possibilità dell'intervento finanziario;

che la richiesta di un'eventuale ulteriore rimodulazione dell'opera, che tenga conto dell'acclarata difficoltà economica del comune, non può essere accolta nell'ambito della normativa di disciplina del programma *ex lege* n. 211/1992;

per quanto concerne l'intervento di Torino denominato «metropolitana leggera automatica»:

che l'opera è stata inizialmente approvata per interventi distinti (Porta Nuova-Campo Volo, Porta Nuova-Lingotto comprensiva di variante, materiale rotabile per il prolungamento Porta Nuova-Lingotto) e con finanziamento a carico di leggi diverse;

che successivamente quote di contributo assegnate a carico delle risorse della legge n. 448/1998 sono andate in economia il 31 dicembre 2002 ed è emersa la necessità d'individuare altri fondi da destinare all'intervento, per il quale le opere civili e quelle relative alle tecnologie ed alla fornitura dei veicoli – tutte appaltate – erano già in corso di realizzazione;

che alla luce di quanto sopra, con delibera 13 novembre 2003, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93/2004), i singoli interventi sono stati accorpati nell'intervento complessivo sopra richiamato, al quale sono stati trasferiti i vari finanziamenti, e che, per consentire il reintegro della quota di contributi andata in economia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato autorizzato ad utilizzare le assegnazioni già disposte a favore di interventi di non immediata realizzazione e le disponibilità scaturenti dalla riduzione dei tassi d'interesse effettivamente applicati ad altre opere rispetto a quelli considerati a suo tempo in sede di concessione dei finanziamenti;

che il citato Ministero ha chiesto di trasferire all'intervento in questione i finanziamenti a suo tempo assegnati all'intervento del comune di Brindisi di cui è stato proposto il definanziamento per le motivazioni sopra esposte;

Delibera:

1. È autorizzato l'utilizzo delle economie di gara per gli interventi sottoindicati e per gli importi precisati a fianco di ciascuno degli interventi stessi:

(Importi in euro)

Soggetto richiedente/intervento	Economie di gara	Maggiori spese riconoscibili	% di finanziamento	Quota economie di gara da riconoscere
Comune di Napoli - Funicolare di Chiaia	2.519.083,28	1.607.686,17	60 %	964.611,70
Comune di Spoleto - Percorsi meccanizzati mobilità alternativa (1° stralcio funzionale).	5.660.885,98	5.080.572,88	59,15%	3.005.158,86

L'utilizzo delle suddette economie resta condizionato al parere favorevole della Commissione interministeriale *ex lege* n. 1042/1969, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992, sulla congruità dei prezzi relativi ai lavori oggetto delle varianti specificate nella presa d'atto e sull'adeguatezza dei relativi tempi di realizzazione.

2. L'intervento di Avellino denominato «Sistema innovativo» è rimodulato come esposto in premessa.

All'intervento così modificato, del costo complessivo di 24.709.252 euro, è attribuito un contributo in termini di volume d'investimenti di 14.825.551,2 euro, pari al 60% del predetto costo: il contributo, così ridotto rispetto a quello assegnato all'intervento originario con la delibera n. 99/2002, resta imputato alla legge n. 488/1999.

3. Il finanziamento attribuito all'intervento di Brindisi denominato «Sistema innovativo a via guidata, tratta Ospedale - stazione FS - Piazza Cairoli - Piazza L. Flacco», è revocato per le motivazioni esposte in premessa e le relative quote di finanziamento, impegnate per il programma *ex lege* n. 211/1992 sulle risorse afferenti le leggi n. 448/1998, n. 488/1999 e n. 388/2000, sono destinate all'intervento di Torino denominato «metropolitana leggera automatica».

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà alla segreteria di questo Comitato, non appena possibile, le quote di contributo, in termini di limiti di impegno, assegnate agli interventi di cui sopra e vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

5. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate dalla presente delibera.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 9

05A04417

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Fondo per le aree sottoutilizzate, assegnazioni per l'anno 2004. (Completamenti legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 85/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 61, comma 1, che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse, nel quale confluiscono, fra l'altro, le risorse di cui alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e, in particolare, la tabella *F* che, al settore di intervento n. 4, autorizza, per l'anno 2004, una spesa di 677,914 milioni di euro per le finalità della citata legge n. 64/1986;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004 e per il triennio 2004-2006;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state disposte, a favore delle amministrazioni centrali competenti, assegnazioni finanziarie volte ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 47 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2003) che, all'ultimo capoverso, prevede che il trasferimento delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, relativo alle convenzioni stipulate in passato dalla citata Agenzia per il Mezzogiorno con i vari soggetti attuatori, sarà completato, compatibilmente con le esigenze di bilancio, con l'assegnazione di tre quote annuali, di pari importo, a partire dal corrente esercizio 2004;

Vista la richiesta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE - n. 12890 del 6 novembre 2003 e la successiva nota del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione - SPFSC - n. 42194 del 16 dicembre 2003 concernenti gli interessi moratori recuperati dalla Commissione europea mediante compensazione sul 4° pagamento intermedio del POR Sicilia 2000-2006 per un importo di 3.273.718,87 euro da restituire alla predetta regione a carico delle risorse di cui alla legge n. 64/1986;

Vista la richiesta della Cassa depositi e prestiti n. 101043 del 20 aprile 2004 per un importo di 23.879.372,86 euro necessario ad assicurare il completo finanziamento dei progetti FIO 86/88 nel limite delle assegnazioni a suo tempo disposte da questo Comitato a carico della legge n. 64/1986;

Vista la richiesta del Ministero delle attività produttive n. 957918 del 22 aprile 2004 concernente, fra l'altro, le esigenze finanziarie per il corrente esercizio relative al finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge n. 64/1986, esigenze definitivamente quantificate dal detto Ministero in 50 milioni di euro;

Vista la richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. B3/3978 del 4 maggio 2004, concernente le esigenze finanziarie per l'anno in corso, definitivamente quantificate in 100.000.000 di euro, relative al completamento delle opere di cui alla legge n. 64/1986 di competenza dello stesso Ministero;

Viste le richieste del Dipartimento del tesoro n. 104381 e n. 105972, rispettivamente del 1° e del 13 ottobre 2004, concernenti:

l'erogazione dei contributi sull'emissione dei prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 10 della legge n. 64/1986, per un importo di 8.865.000 euro;

il rimborso delle rate annuali degli interessi consolidati derivanti dalle anticipazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche avviate in vigenza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per un importo complessivo di 376.861,09 euro;

Vista la richiesta del Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. 5551 del 21 ottobre 2004, concernente, tra l'altro, le esigenze di funzionamento delle Commissioni di accertamento di spesa e i compensi da corrispondere al Commissario *ad acta*, per un importo di 145.000 euro;

Vista la richiesta presentata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 3224 del 5 novembre 2004, concernente il saldo finale di 75.648.066,04 euro, da rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza

sociale per sgravi contributivi in agricoltura, inizialmente posti a carico del soppresso Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali, gestione commissariale, n. 1017 del 13 novembre 2003, con la quale viene fra l'altro richiesta l'assegnazione di 165.267 euro per i compensi da corrispondere al Commissario ad acta ed ai consulenti giuridici per l'anno 2004;

Tenuto conto delle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze connesse al trasferimento alle regioni meridionali - in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri della quota di 150.000.000 di euro, per l'anno 2004 - relativa al finanziamento delle convenzioni a suo tempo stipulate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con i diversi soggetti attuatori ivi comprese le maggiori risorse da trasferire alle regioni Campania (convenzione n. 421/1987) e Puglia (convenzione n. 266/1988) a seguito di decisioni del Consiglio di Stato;

Ritenuto pertanto opportuno disporre, alla luce delle suddette esigenze un'assegnazione, per l'anno 2004, pari a complessivi 412.353.285,86 euro, da porre a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate sopra richiamato;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

A valere sulle disponibilità 2004 del Fondo per le aree sottoutilizzate, sono disposte, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 96/1993, le seguenti assegnazioni di importo complessivo pari a 412.353.285,86 euro volte a fronteggiare le esigenze rappresentate dalle amministrazioni centrali indicate in premessa:

Importi in euro

Amministrazioni interessate	Assegnazioni anno 2004	
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	—	50.000.000,00
Contratti di programma	50.000.000,00	—
ECONOMIA E FINANZE	—	186.394.952,82
Dipartimento tesoro		
Mutui ex art. 10 legge n. 64/1986	8.865.000,00	—
Cassa depositi e prestiti: ammortamento anticipazioni	376.861,09	—
Cassa depositi e prestiti: completamento finanziamento progetti FIO *ex lege* n. 64/1986	23.879.372,86	—
Dipartimento politiche di sviluppo		
Convenzioni Agensud - Soggetti attuatori (quota 2004 da trasferire alle regioni meridionali)	150.000.000,00	—
Dipartimento ragioneria generale (IGRUE)		
Interessi moratori recuperati dalla Commissione europea mediante compensazioni	3.273.718,87	—
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	—	100.000.000,00
Completamento opere	100.000.000,00	—
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	—	75.648.066,04
Oneri SCAU (reintegro a favore dell'INPS)	75.648.066,04	—
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	—	165.267,00
Compensi Commissario ad acta e consulenti giuridici	165.267,00	—
ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA	—	145.000,00
Compensi Commissioni di accertamento e Commissario ad acta Formez	145.000,00	—
Totale . . .	—	412.353.285,86

Il trasferimento delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali sopra indicate — ad eccezione delle assegnazioni disposte a favore dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, università e ricerca — è subordinato alla presentazione al servizio centrale di segreteria del CIPE degli elementi relativi allo stato di utilizzazione delle risorse assegnate con precedenti delibere, secondo lo schema di riferimento riportato nell'allegato 1 della propria delibera n. 19/2004.

I competenti uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera e per gli importi sopra indicati, le conseguenti variazioni di bilancio dopo il rispetto dei predetti adempimenti da parte delle dette amministrazioni.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 382

05A04416

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 marzo 2005.

Modificazione allo statuto. (Decreto rettorale n. 2097).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nell'adunanza del 26 gennaio 2005, intesa a ottenere l'ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di due unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 14 febbraio 2005;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30 marzo 2005;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «A», di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsto per la facoltà di lettere e filosofia viene aumentato di due unità e diventa:

«Facoltà di lettere e filosofia .... 40».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 marzo 2005

Il rettore: ORNAGHI

05A04424

DECRETO RETTORALE 30 marzo 2005.

Modificazione allo statuto. (Decreto rettorale n. 2098).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di economia (sede di Piacenza) nell'adunanza del 17 febbraio 2005, intesa a ottenere l'ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di due unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 19 marzo 2005;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30 marzo 2005;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «A», di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsto per la facoltà di economia (sede di Piacenza), viene aumentato di due unità e diventa:

«Facoltà di economia (sede di Piacenza) .... 12».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 marzo 2005

Il rettore: ORNAGHI

05A04423

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con Allegato, firmato a Roma il 28 novembre 2000.

Il giorno 24 agosto 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con Allegato, firmato a Roma il 28 novembre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 settembre 2002, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2002.

In conformità all'art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 24 agosto 2004.

05A04407

Entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, firmato a Tirana il 12 marzo 1998.

Il giorno 19 gennaio 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, firmato a Tirana il 12 marzo 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 giugno 2003, n. 160, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, e non con legge 11 luglio 2003, n. 204, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2003, come erroneamente indicato nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2005.

In conformità all'art. 21, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° marzo 2005.

05A04408

Trasferimento dell'Ambasciata d'Italia in Kazakhstan da Almaty ad Astana, a decorrere dal 15 aprile 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA
IL SEGUENTE DECRETO:

Art. 1.

La sede dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica del Kazakhstan, con la relativa dotazione organica, come determinata dal decreto interministeriale n. 1876 del 28 febbraio 1992 e successive modificazioni, è trasferita da Almaty ad Astana a decorrere dal 15 aprile 2005.

Art. 2.

La sezione dell'Ambasciata d'Italia ad Almaty distaccata ad Astana, di cui alle premesse, è soppressa a decorrere dal 15 aprile 2005.

Art. 3.

Una sezione consolare dell'Ambasciata ad Astana continuerà a svolgere la propria attività ad Almaty per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 aprile 2005.

Dato a Roma il 21 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*
SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005
Registro n. 3, Affari esteri, foglio n. 303

05A04409

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 maggio 2005

Dollaro USA	1,2954
Yen giapponese	135,28
Lira cipriota	0,5797
Corona ceca	29,961
Corona danese	7,4449
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68070
Fiorino ungherese	248,91
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6958
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1542
Corona svedese	9,1680
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,804
Franco svizzero	1,5457
Corona islandese	83,14
Corona norvegese	8,1119
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3460
Leu romeno	36326
Rublo russo	35,9900
Nuova lira turca	1,7352
Dollaro australiano	1,6589
Dollaro canadese	1,6158
Yuan cinese	10,7214
Dollaro di Hong Kong	10,0960
Rupia indonesiana	12319,25
Won sudcoreano	1295,01
Ringgit maltese	4,9239
Dollaro neozelandese	1,7635
Peso filippino	69,880
Dollaro di Singapore	2,1194
Baht tailandese	51,124
Rand sudafricano	7,7365

Cambi del giorno 6 maggio 2005

Dollaro USA	1,2947
Yen giapponese	135,71
Lira cipriota	0,5793
Corona ceca	29,899
Corona danese	7,4433

Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68205
Fiorino ungherese	249,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1310
Corona svedese	9,1633
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,760
Franco svizzero	1,5485
Corona islandese	83,07
Corona norvegese	8,1115
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3440
Leu romeno	36179
Rublo russo	35,9880
Nuova lira turca	1,7476
Dollaro australiano	1,6622
Dollaro canadese	1,6058
Yuan cinese	10,7156
Dollaro di Hong Kong	10,0897
Rupia indonesiana	12283,47
Won sudcoreano	1292,24
Ringgit maltese	4,9198
Dollaro neozelandese	1,7612
Peso filippino	69,946
Dollaro di Singapore	2,1244
Baht tailandese	51,033
Rand sudafricano	7,7886

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04842-05A04841

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 14 adottata in data 10 febbraio 2005 dall'INPGI

Con ministeriale n. 24/0001562/PG-L-23 del 21 aprile 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 14, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 10 febbraio 2005, concernente il riconoscimento, in favore dei giornalisti iscritti all'Istituto, dell'incentivo al posticipo al pensionarnento di cui all'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, secondo i termini e le modalità stabilite dal decreto ministeriale 6 ottobre 2004.

05A04456

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

A seguito della Convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) Coop. «Cooperativa sociale Insieme», con sede in Spoltore (Pescara), via Reno, 1 - costituita per rogito notaio Anchini Francesco in data 18 luglio 2003, rep. n. 64589, codice fiscale n. 01694510684 — B.U.S.C. n. 1704/316565.

2) Coop. Società cooperativa edilizia «S. Camillo», con sede in Spoltore (Pescara), via Catania, 15 costituita per rogito notaio Amicarelli Erminia in data 6 ottobre 1989, rep. n. 29044, codice fiscale n. 01250440680 - B.U.S.C. n. 1356/248262.

3) Coop. «Prometeo», Soc. Coop. a r.l., con sede in Pescara - C.so V. Emanuele II, 36 - costituita per rogito notaio Rozzi Pasquale in data 25 giugno 1991, rep. n. 105940, codice fiscale n. 01303560682 — B.U.S.C. n. 1377/254626.

Dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A04483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Melfi

Con decreto n. 7699 in data 2 marzo 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2005 al reg. 1, foglio 304, è trasferito dal Demanio al Patrimonio dello Stato il terreno sito in Comune di Melfi (Potenza) individuato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 4 con le seguenti particelle: 562 di mq 233, 563 di mq 2513, 564 di mq 1598, 565 di mq 1540 e 566 di mq 2995, pari a complessivi mq 8879, non più utile ai fini della bonifica.

05A04484

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalpa»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 162 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KALPA, nella forma e confezione:

«200 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: D & G S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, Vicolo De' Bacchettoni n. 3, Cap. 51100, codice fiscale n. 01239960477.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 036198012 (in base 10), 12JPMW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 - (produzione, confezionamento, controllo terminale e rilascio del lotto).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: indobufene 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 200 mg; cellulosa microcristallina 63 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 50 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui l'iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio: vasculopatie ischemiche cardiache e cerebrali, arteriopatie periferiche su base aterosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete.

Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorporea (emodialisi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 036198012 (in base 10), 12JPMW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036198012 «200 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Estrofem».

Estratto provvedimento UPC/II/1818 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: ESTROFEM.

Confezioni: A.I.C. n. 026594010/M - 28 compresse film rivestite 2 mg.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0117/001-002/II/009; N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto ad altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04045

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Aerodiol».

Estratto provvedimento UPC/II/1819 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: AERODIOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034873012/M - 1 flacone in vetro di spray nasale, soluzione 60 dosi da 150 mcg;

A.I.C. n. 034873024/M - 3 flaconi in vetro di spray nasale, soluzione 60 dosi da 150 mcg.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0173/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04044

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Sprediol».

Estratto provvedimento UPC/II/1820 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: SPREDIOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034878013/M - 1 flacone in vetro di spray nasale, soluzione 60 dosi da 150 mcg;

A.I.C. n. 034878025/M - 3 flaconi in vetro di spray nasale, soluzione 60 dosi da 150 mcg.

Titolare A.I.C.: Ist. Farm. Biol. Stroder S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0174/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Activelle».

Estratto provvedimento UPC/II/1821 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: ACTIVELLE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034117010/M - 28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034117022/M - 3× 28 compresse film rivestite.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0150/001/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04042

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Kliogest».

Estratto provvedimento UPC/II/1822 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: KLIOGEST.

Confezioni: A.I.C. n. 031988013/M - 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0102/001/W018.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04041

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Sandrena».

Estratto provvedimento UPC/II/1823 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: SANDRENA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032991010/M - 28 bustine monodose gel 0,1% 0,5 g;

A.I.C. n. 032991022/M - 91 bustine monodose gel 0,1% 0,5 g;

A.I.C. n. 032991034/M - 28 bustine monodose gel 0,1% 1 g;

A.I.C. n. 032991046/M - 91 bustine monodose gel 0,1% 1 g.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0105/001-002/W019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04040

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Estalis Sequi».

Estratto provvedimento UPC/II/1824 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: ESTALIS SEQUI.

Confezioni:

A.I.C. n. 034209015/M - 4 cerotti 50 mcg/24 H + 4 cerotti 50 + 250 mcg/24 H;

A.I.C. n. 034209027/M - 12 cerotti 50 mcg/24 H + 12 cerotti 50 + 250 mcg/24 H;

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0149/001/II/020.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04039

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Armonil».

Estratto provvedimento UPC/II/1825 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: ARMONIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032926040/M - Septem 4 cerotti transdermici 2,5 mg;

A.I.C. n. 032926053/M - Septem 12 cerotti transdermici 2,5 mg;

A.I.C. n. 032926065/M - Septem 4 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 032926077/M - Septem 12 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 032926089/M - Septem 4 cerotti transdermici 7,5 mg;

A.I.C. n. 032926091/M - Septem 12 cerotti transdermici 7,5 mg;

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0302/001-003/W002; UK/H/0302/001-003/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04038

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Dermestril».

Estratto provvedimento UPC/II/1826 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: DERMESTRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029001043/M - Septem 4 cerotti transdermici 2,5 mg;
A.I.C. n. 029001056/M - Septem 12 cerotti transdermici 2,5 mg;
A.I.C. n. 029001068/M - Septem 4 cerotti transdermici 5 mg;
A.I.C. n. 029001070/M - Septem 12 cerotti transdermici 5 mg;
A.I.C. n. 029001082/M - Septem 4 cerotti transdermici 7,5 mg;
A.I.C. n. 029001094/M - Septem 12 cerotti transdermici 7,5 mg.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0302/001-003/W002; UK/H/0302/001-003/N1.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04037

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Ephelia».

Estratto provvedimento UPC/II/1827 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: EPHELIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034344010/M - 8 cerotti transdermici 25 mcg/24H;
A.I.C. n. 034344022/M - 8 cerotti transdermici 37,5 mcg/24H;
A.I.C. n. 034344034/M - 8 cerotti transdermici 50 mcg/24H;
A.I.C. n. 034344046/M - 8 cerotti transdermici 75 mcg/24H;
A.I.C. n. 034344059/M - 8 cerotti transdermici 100 mcg/24H.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0136/001-005/II/012; FR/H/0136/001-005/N01,N02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04036

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Combiseven».

Estratto provvedimento UPC/II/1828 del 4 aprile 2005

Medicinale: COMBISEVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035392012/M - 1 astuccio da 4 bustine di 4 cerotti transdermici 2 cerotti di fase 1 e 2 cerotti di fase 2 da 50 mcg/10 mcg;

A.I.C. n. 035392024/M - 1 astuccio da 12 bustine di 6 cerotti transdermici 6 cerotti di fase 1 e 6 cerotti di fase 2 da 50 mcg/10 mcg.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0178/001/w04; FR/H/0178/001/II/006 e 1A/05.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva e sostituzione di un sito responsabile per il rilascio dei lotti escluso il controllo dei lotti: da «Merck KGaA Frankfurter Strabe 250 64293 Darmstad - Germania» a «Laboratoire Theramex - 6 Av Prince Hèrèditaire Albert, BP 59/MC 98007 Monaco».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04035

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Zerella».

Estratto provvedimento UPC/II/1829 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: ZERELLA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034773010/M - «50» 4 sistemi transdermici;
A.I.C. n. 034773022/M - «50» 12 sistemi transdermici;
A.I.C. n. 034773034/M - «100» 4 sistemi transdermici;
A.I.C. n. 034773046/M - «100» 12 sistemi transdermici.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0114/001-002/II/017 E W15.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04031

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Climara».

Estratto provvedimento UPC/II/1830 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: CLIMARA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030183014/M - «50» 4 sistemi transdermici;
A.I.C. n. 030183026/M - «50» 12 sistemi transdermici;
A.I.C. n. 030183038/M - «100» 4 sistemi transdermici;
A.I.C. n. 030183040/M - «100» 12 sistemi transdermici.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0114/001-002/II/017 E W15.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04034

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Esclima».

Estratto provvedimento UPC/II/1831 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: ESCLIMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033059041/M - 8 sistemi transdermici 25 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059054/M - 8 sistemi transdermici 37,5 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059066/M - 8 sistemi transdermici 50 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059078/M - 8 sistemi transdermici 75 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059080/M - 8 sistemi transdermici 100 mcg/24 H.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0109/001-005/W11; FR/H/0109/001-005/II/013; FR/H/0109/001-005/N02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04033

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Totelle».

Estratto provvedimento UPC/II/1832 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: TOTELLE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035316013/M - 1 blister pvc/al da 28 cpr rivestite con film (14 cpr 2 mg di estradiolo e 14 cpr 2 mg di estradiolo + 0.5 di trimegestone);

A.I.C. n. 035316025/M - 3 blister pvc/al da 28 cpr rivestite con film (14 cpr 2 mg di estradiolo e 14 cpr 2 mg estradiolo + 0.5 mg di trimegestone).

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/236/01-02/II/20.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Singulair».

Estratto determinazione UPC/II/1845 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale: SINGULAIR.

Confezioni: 034001014/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001/II/028.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: Singulair può essere utilizzato anche per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale nei pazienti in cui Singulair è indicato nell'asma, vengono apportate anche ulteriori modifiche nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Lukair».

Estratto determinazione UPC/II/1846 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale: LUKAIR.

Confezioni: 034002016 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C: Neopharmed S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001/II/028.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: «LUKAIR» è apportata la seguente modifica: «Lukair può essere utilizzato anche per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale nei pazienti in cui Lukair è indicato nell'asma» vengono apportate anche ulteriori modifiche nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Montegen».

Estratto determinazione UPC/II/1847 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale: MONTEGEN.

Confezioni: 034003018 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001/II/028.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata «Montegen può essere utilizzato anche per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale nei pazienti in cui Montegen è indicato nell'asma», vengono apportate anche ulteriori modifiche nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04489

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Fludara».

Estratto determinazione UPC/II/1848 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale: FLUDARA.

Confezioni: 029552015/M - 5 flac.ni 50 mg e.v.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0055/001/W018, N02, II/25.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: trattamento della leucemia linfatica cronica (LCC) della linea B in pazienti con sufficiente riserva midollare.

Il trattamento di prima linea con Fludara deve essere iniziato solo in pazienti con patologia avanzata, stadio Rai III/IV (stadio Binet C), o stadio RAI I/II (stadio Binet A/B), dove il paziente mostri sintomi relativi alla malattia o è evidente la progressione della malattia.

Vengono apportate anche ulteriori modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04490

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento del 3 febbraio 2005, del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario "Cydectin 0,1 % soluzione orale per pecore"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 57, prima colonna, dopo il quinto rigo, nel capoverso relativo alle confezioni, è da intendersi pubblicato il seguente periodo: «flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102287012».

05A04595

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501107/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5 1 0 *

€ 1,00